

STATUTO

SEM - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARSCIANO PG VIA TUDERTE 5/A

Numero REA: PG - 208780

Codice fiscale: 02314230547

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-11-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B"

AL N. 10699
DI RACCOLTA

STATUTO
DELLA SOCIETA'
"SEM - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
ART.1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' corrente una società cooperativa sociale denominata "SEM - Società Cooperativa Sociale".
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché dalla L. 8 novembre 1991 n.381, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata, nonché quelle del d.lgs. n.117/2017 e n. 112/2017.
La Cooperativa ha sede nel Comune di Marsciano.
Il trasferimento della sede nell'ambito territoriale del medesimo Comune non comporterà modifica dell'atto costitutivo e del presente Statuto. La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

ART.2 - DURATA

La durata della Cooperativa è stabilita al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO
ART.3 - SCOPO MUTUALISTICO

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità di cui all'art. 45 della Costituzione della Repubblica Italiana; la Cooperativa, costituita sulla base dei principi sanciti dalla L. 8 novembre 1991 n.381, ha lo scopo di perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando nell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi, e lo svolgimento di attività agricole, commerciali, industriali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Inoltre la cooperativa ha come finalità la gestione dei servizi alla persona. La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni fornite da lavoratori non soci.

La cooperativa è impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo e aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse del territorio e della comunità, del volontariato, dei fruitori dei servizi e degli altri enti con finalità di solidarietà sociale, il tutto nel rispetto della normativa in materia.

Si promuove e valorizza il servizio civile volontario.

ART.4 - OGGETTO SOCIALE -

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio educativi, socio assistenziali, socio riabilitativi e socio sanitari e attraverso lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art.4 della legge 381/91.

La cooperativa si rivolge a minori, giovani, adulti, famiglie, disabili, anziani e persone svantaggiate, con particolare attenzione alle situazioni di disagio laddove sia necessario e opportuno un intervento socio-assistenziale, socio-sanitario ed educativo che favorisca l'integrazione positiva nell'ambito della vita.

La cooperativa in particolare si propone, con fine mutualistico e senza fine speculativo, di:

- l'attività educativa e di assistenza all'infanzia, con particolare riferimento alla gestione di asili nido, centri per l'infanzia e servizi complementari e similari;
- l'assistenza domiciliare a favore di soggetti anziani, minori, disabili, malati, anche in caso di degenza presso ospedali, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, colonie marine e montane;
- animazione ed inserimento scolastico verso minori a rischio e non;
- inserimento lavorativo sociale e scolastico di soggetti disabili fisici e psichici;
- assistenza e gestione in gruppi famiglia, comunità e simili;
- qualunque altra attività connessa e affine a quelle sopra elencate;
- iniziative volte alla qualificazione professionale dei propri lavoratori e più in generale ogni iniziativa rivolta alla formazione professionale ed alla qualificazione per una cultura sull'infanzia e l'adolescenza;
- fornire ad Enti pubblici e privati, e/o privati cittadini servizi e attività educative, socio educative, socio assistenziali, socio sanitarie, motorie, riabilitative, assi-

stenziali ed ausiliarie di supporto agli stessi servizi.

Operando in stretto collegamento con le istituzioni, i servizi sociali, le organizzazioni già presenti e l'intera comunità locale, la cooperativa intende impegnarsi:

--- nell'ambito della prevenzione al disagio ponendo al centro l'attenzione alla qualità della vita e la qualità delle persone di crescere in autonomia, responsabilità e dignità;

--- nello studio, nella programmazione, nella gestione di servizi e attività a carattere sociale, ricreativo educativo, didattico, formativo, assistenziale, riabilitativo, sanitario, culturale e di animazione sociale rivolte a minori, giovani, adulti, famiglie, persone con disabilità e anziani;

--- nella promozione di iniziative di studio, formazione e informazione;

--- nella promozione di cooperazione allo sviluppo;

--- nell'ambito socio - sanitario con particolare attenzione alle persone con disabilità, agli anziani e alle persone non auto-sufficienti;

--- nella gestione di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91.

Per il conseguimento di tali obiettivi la Cooperativa può occuparsi di:

A) per quanto riguarda le attività di cui all'art.1, comma 1, lettera a) della legge 381/91,

a) Favorire l'accesso ai servizi a minori, giovani, famiglie, anziani e persone con disabilità mediante convenzioni con Enti esperti in materia.

b) Proporre servizi nell'ambito sociale, siano essi educativi, assistenziali, riabilitativi, sanitari a: minori, giovani, adulti, persone anziane, persone con disabilità, i quali siano o meno autosufficienti, soli o facenti parte di gruppi familiari o collocati presso strutture residenziali o semi residenziali.

Pertanto a titolo esemplificativo la cooperativa, potrà gestire:

- centri diurni e centri residenziali;
- cliniche riabilitative e terapeutiche;
- servizi e centri di riabilitazione;
- attività e servizi di assistenza sia a domicilio che in centri predisposti all'uopo da parte di enti pubblici, privati o religiosi;
- strutture di accoglienza di vario genere, comprese strutture residenziali o semi residenziali al fine di perseguire l'obiettivo sociale attraverso la valorizzazione delle competenze mediante servizi (beni organizzati e beni amministrati), pienamente accessibili da parte di cittadine e cittadini, ponendosi come elemento propedeutico all'integrazione nel complessivo sistema dei servizi sociali territoriali ed in

sinergia con esso.

c) Somministrare ad anziani, malati, disabili e degenti servizi di assistenza (diurna e notturna) integrativa o sostitutiva di quella familiare, domiciliare, presso ospedali o presidi sanitari, presso case di cura o di riposo o presso strutture pubbliche o private situate in luoghi di villeggiatura, ecc., anche in convenzione con personale specializzato;

d) Coordinare e gestire servizi di trasporto e assistenza igienico sanitari nelle scuole, servizi infermieristici (generici e specialistici) sia in proprio che in convenzioni con Enti pubblici e privati;

e) Progettare e gestire interventi di supporto educativo, relazionale e scolastico, incluso il sostegno scolastico, a favore dei minori e delle loro famiglie, realizzati a domicilio e/o presso le varie risorse del territorio, centri educativi estivi, multiculturali o multietnici, centri di aggregazione ed incontro per minori ed adolescenti, centri sociali; interventi di mediazione linguistica e culturale;

f) Progettare gestire gruppi appartamento, comunità familiari, case famiglia, casi di emergenza o di pronta assistenza; centri residenziali e centri diurni, svolgendo funzioni riabilitative-terapeutiche rivolte a minori, adulti, donne in difficoltà e/o vittime di violenza, persone con disabilità fisica, psichica e psichiatrica in strutture sia proprie che di terzi.

g) Promuovere, gestire o collaborare a progetti di cooperazione internazionale in ambito socio-educativo, socio-assistenziale, socio-sanitario; corsi, corsi di aggiornamento, corsi di formazione per educatori, operatori sociali e operatori scolastici, ecc., nonché seminari, giornate di studio, formazione ai prerequisiti lavorativi e di orientamento occupazionale e di inserimento nel mondo del lavoro.

h) Promuovere e gestire: interventi di prevenzione primaria, secondaria, di riduzione del danno e del disagio nonché della devianza in genere; iniziative educative di assistenza all'infanzia: asili nido, spazi bambini (ludoteche), laboratori ludici, centri giochi, centri per bambini e genitori, scuole materne, scuole dell'infanzia, asili aziendali; servizi integrativi, ricreativi e formativi per scuole di ogni ordine grado come: attività didattiche, di animazione, di sensibilizzazione, gite, soggiorni e qualsiasi attività relativa all'ordinaria gestione di una scuola.

i) Promuovere, gestire e collaborare con centri per le famiglie, inclusi i servizi di mediazione familiare, di sostegno alle famiglie e alla genitorialità, gruppi di auto mutuo aiuto;

l) Promuovere e gestire case vacanza, ostelli e campeggi, soggiorni vacanza, iniziative di turismo sociale-escursionistico-ambientale ed alternativo;

m) produrre, diffondere, nonché realizzare e gestire: pubbli-

cazioni scritte - audiovisivi e multimediali, nonché video, domini e portali Internet aventi scopo educativo, sociale, assistenziali, riabilitativo, sanitario, ambientali (ecc.);

n) progettare e gestire centri socio-occupazionali, botteghe culturali e artigianali, nonché spazi di coworking, spazi di aggregazione giovanile in genere e di espressività creativa anche digitale, nonché di formazione creativa; incrementare attività culturali (dibattiti, convegni, mostre, esposizioni eccetera) per la promozione del patrimonio culturale, per la sua gestione attraverso organizzazione di musei, rassegne culturali, biblioteche, archivi, cinema e teatri, ecc.

o) Progettare e gestire: corsi ed iniziative di educazione ambientale (anche territoriale) sia essa manuale, espressiva, musicale, stradale e sanitaria, nonché centri di educazione ambientale e visite di aree naturali ed aree protette.

p) Progettare e gestire attività di consulenza psico-educativa, sostegno psicologico, psicoterapia e sostegno (counseling) anche attraverso attività di studio, ricerca ed indagini conoscitive delle problematiche e condizioni delle persone svantaggiate.

q) Gestire il servizio di segretariato sociale e informa giovani.

r) Gestire attività complementari alla promozione e alla divulgazione del patrimonio culturale, come: attività di guardiania, attività di portierato; attività di custodia non armata; attività di visite guidate; attività di catalogazione, schedatura e conservazione del materiale contenuto (siano essi opere d'arte, manoscritti, fotografie e materiali di vario genere); attività di gestione di biglietteria/prenotazioni anche online nonché, servizio di pulizia ambienti; servizio di sorveglianza; servizio front Office; oltre al servizio di supporto a tali attività.

B) per quanto riguarda le attività di cui all'art.1, comma 1, lettera b) della legge 381/91, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91 in misura non inferiore al 30% dei lavoratori occupati in questo ambito:

a) l'esecuzione di lavori di pulizia di uffici, negozi, beni mobili, immobili in genere e loro manutenzione; in generale, lavori di pulizie civili ed industriali;

b) l'esecuzione di attività agricole, zootecniche ed agriturismo

c) la progettazione, esecuzione, gestione e manutenzione di aree verdi, parchi, giardini, impianti sportivi e ricreativi; servizi di gestione del verde in generale;

d) la manutenzione, in edifici pubblici e privati, diintonaci, pavimenti e tinteggiatura, di impianti elettrici e idrici; ristrutturazione e restauri con sistemazione infissi, rivestimenti, carte da parati, pulizie grondaie, sistemazione tetti e simili;

e) l'assunzione ed esecuzione di qualunque lavoro di trasporto merci, logistica, facchinaggio, traslochi, autotrasporto e movimentazione merci per conto di terzi e ogni altro servizio collaterale o collegato;

f) la gestione servizi di trasporto e accompagnamento di persone atti a soddisfare richieste presentate dall'utenza;

g) la gestione servizi di affissione;

h) lo svolgimento di attività di stampa, pubblicità, fotocomposizione, attività editoriale e di distribuzione;

i) l'elaborazione dati e pratiche amministrative;

l) la gestione di: palestre ed impianti sportivi; attività sportive (gare agonistiche, scuole di calcio, basket per disabili e altro)per raggiungere scopi di inclusione sociale;

m) la gestione servizi di guardiania, custodia, portineria e vigilanza;

n) la conduzione e gestione di pubblici esercizi commerciali e di ristoro, quali bar, mense pubbliche e private, ristoranti, centri e circoli ricreativi, impianti sportivi, piscine, locali ricreativi in genere, complessi turistici e agrituristici, di divertimento e svago;

o) la gestione di strutture a carattere ricettivo/turistico; gestione di campeggi, servizi di cucina, di cottura, di preparazione di alimenti e bevande e servizi ausiliari;

p) lo svolgimento di attività di assemblaggio e confezionamento di prodotti diversi, con ogni tipologia di materiale;

q) lo svolgimento di attività di riuso e di riciclo (riciclaggio dei rifiuti, materiali riciclabili, i concetti di zero waste e di riciclo creativo).

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo, di tipo A/B : l'attività di gestione dei servizi socio - sanitari ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati in quanto destinatari della seconda saranno, anche se in parte, destinatari della prima.

La connessione tra le due attività consisterà nel fatto che i soggetti socialmente svantaggiati saranno, seppure non in modo esclusivo, anche destinatari dell'attività sociale ed educativa e nel fatto che durante l'inserimento lavorativo dei soggetti socialmente svantaggiati potranno essere necessari interventi a livello di servizi socio-sanitari ed educativi.

Le due attività saranno separate dal punto di vista dell'organizzazione amministrativa e fiscale anche e soprattutto ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

TITOLO III
SOCI COOPERATORI
ART.5 - NUMERO E REQUISITI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi piena

capacità di agire che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo con la propria attività lavorativa o professionale. Ai soci che svolgono direttamente, in qualità di operatori, mansioni di carattere socio-sanitario ed educativo sono richiesti, in particolare, i seguenti requisiti: attitudini e capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione; possesso del titolo idoneo alla realizzazione continuativa dell'attività, nei casi in cui esso è richiesto dalla normativa italiana e comunitaria. Ai soci che non svolgono direttamente, in qualità di operatori, mansioni di carattere socio-sanitario ed educativo: proporzionata e adeguata capacità di svolgere le proprie mansioni in relazione alla qualità che essi assumono con l'ingresso in cooperativa. Ricorrendo i presupposti di legge, possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381; i soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Libro soci ed il loro numero complessivo non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai sensi delle vigenti norme di legge è altresì consentita l'ammissione come soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta in effettiva concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione dell'Organo amministrativo.

ART.6 - AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta all'organo amministrativo. La domanda dovrà indicare: a) nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;
b) l'interesse a far parte della cooperativa;
c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;
d) l'ammontare della quota di capitale che intende sottoscrivere;
e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed i regolamenti interni e di attenersi alle decisioni legalmente prese dagli organi sociali;
f) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale con le modalità e nei termini stabili-

ti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in cooperativa conforme alle leggi vigenti sulla cooperazione.

Oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione delle persone giuridiche, delle società, associazioni od enti che intendono essere ammessi come soci, ricorrendo i presupposti di legge dovrà specificare: 1) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, l'attività svolta, il luogo la data della costituzione;

2) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e la deliberazione dell'organo sociale che ne ha autorizzato la presentazione. L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare per iscritto la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati. Gli amministratori, nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART.7 - DOMICILIO DEI SOCI

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 15 (quindici) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla cooperativa.

ART.8 - OBBLIGHI DEI SOCI

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) a versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: - la quota di capitale sottoscritto; - l'eventuale tassa di ammissione fissata dall'organo amministrativo, a titolo rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; - il sovrapprezzo eventualmente determinato con decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni e/o decisioni legalmente assunte dai soci e dagli altri organi sociali;

c) a partecipare all'attività della società, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio; d) a non aderire ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, salvo espressa autorizzazione

dell'organo amministrativo accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in cooperativa;

e) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, in relazione al tipo ed allo stato della attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa stessa;

f) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.

ART.9 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART.10 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - instaurato con la cooperativa sia cessato per qualsiasi motivo. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i presupposti che a norma di legge e del presente statuto legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo che la legge preveda diversamente o che l'Organo amministrativo, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decida, motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della dichiarazione di recesso.

ART.11 - ESCLUSIONE

L'esclusione può essere pronunciata dal consiglio direttivo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, dal rapporto mutualistico, nonché dalle decisioni e/o deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-

li, le deliberazioni legalmente assunte con decisioni dei soci e/o degli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa o comunque attività contraria agli interessi sociali; f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come definito dall'articolo 1455 del Codice Civile;

g) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa;

h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione e deve essere comunicata al socio con raccomandata.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro. Salvo diversa e motivata decisione dell'assemblea, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione opera dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

ART.12 - DECISIONI IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE - OPPOSIZIONE

Le decisioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART.13 - LIQUIDAZIONE

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote effettivamente versate, eventualmente aumentate per rivalutazione o ristorno o ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, c.c. Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventua-

le credito liquido, è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso. Per la frazione della quota assegnata ai soci ai sensi dell'articolo 2545-sexies c.c., il rimborso può essere corrisposto in più rate, secondo quanto deciso dall'organo amministrativo, entro un termine massimo di cinque anni, con corresponsione degli interessi legali.

ART.14 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione o ritorno, secondo le disposizioni dell'articolo precedente. Per i soci fondatori a richiesta degli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società può subentrare alla partecipazione del socio un solo erede previa delibera dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.6.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare l'erede subentrante a socio. Nel caso in cui gli eredi siano sprovvisti dei requisiti per l'ammissione gli stessi hanno diritto al rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione o ritorno, secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

ART.15 - TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI USCENTI E DEI LORO EREDI

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione o la cessione di quota hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART.16 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale ciascuna di Euro 500,00 (cento virgola zero zero);

la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b) dalla riserva legale formata con quote degli utili di cui

all'art.24 e con il valore delle quote eventualmente non

rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.9;

d) da ogni altra riserva costituita con decisione dei soci e/o prevista per legge o per statuto. È vietata la distribuzione di riserve tra i soci cooperatori. Le riserve indivisibili non possono essere distribuite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

ART.17 - VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata A.R., fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.7. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, senza comunicazione alcuna, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

ART.18 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO D'ESERCIZIO -

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge. Il bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge. La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge; b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della L. 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura e con le modalità fissate dalla legge; c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni pre-visti dall'art. 7 della L. 31 gennaio 1992, n. 59; d) ad eventuali dividendi ai soci, ragguagliati al capitale effettivamente versato, in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori, nei limiti e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge. Le decisio-

ni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori ove previsti dalla normativa nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente. In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente lettera d).

ART.19 - RISTORNI

Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la decisione dei soci che approva il bilancio può destinare a favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme: - erogazione diretta; - aumento gratuito delle quote detenute da ciascun socio. Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra operato dagli amministratori. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo i criteri stabiliti in apposito regolamento, e comunque tenendo conto dei seguenti elementi: a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno; b) la qualifica/professionalità; c) i compensi erogati; d) il tempo di permanenza nella società; e) la tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO V

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

ART.20 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'approvazione dei regolamenti interni e l'istituzione del prestito soci;
- g) la nomina dei liquidatori, i criteri di svolgimento della liquidazione. Relativamente alle materie di cui alle precedenti lettere a), b) e c), le decisioni dei soci possono es-

sere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del
con-senso espresso per iscritto.

Le decisioni aventi per oggetto le materie di cui alle prece-
denti lettere d), e) ed f), quelle relative alla nomina dei
liquidatori ed ai criteri di svolgimento della liquidazione e
quelle concernenti tutti gli altri argomenti per i quali la
legge o il presente statuto espressamente prevedano tale pro-
cedura devono essere adottate mediante deliberazione assem-
bleare con metodo collegiale; detta procedura dovrà altresì
essere adottata quando lo richiedano uno o più amministratori
ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti
di tutti i soci.

**ART.21- DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O
CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO**

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del
consenso espresso per iscritto, ove adottata ai sensi di leg-
ge e del presente statuto, non è soggetta a particolari vin-
coli e potrà svolgersi con le modalità prescelte dal soggetto
che attiva il procedimento decisionale, purché sia assicurato
a ciascun socio avente diritto di voto il diritto di parteci-
pare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi di-
ritto adeguata informazione in merito al suo oggetto.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di
un unico documento ovvero di più documenti che contengano il
medesimo testo di decisione da parte di tanti soci portatori
della maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci con di-
ritto di voto.

Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presen-
te statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse
specifiche maggioranze. Il procedimento decisionale in forma
scritta dovrà concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo
inizio o nel diverso termine indicato nella proposta di deci-
sione. Il socio che, entro il termine di cui sopra, non comu-
nica espressamente il proprio consenso od il proprio dissenso
è considerato contrario alla proposta avanzata.

Le decisioni così assunte devono essere trascritte senza in-
dugio, a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle de-
cisioni dei soci; la relativa documentazione è conservata
dalla società. Colui che ha assunto l'iniziativa del procedi-
mento, decorso il termine stabilito per il perfezionamento
dello stesso, dovrà comunicare agli organi sociali ed a tutti
i soci se la decisione è stata validamente assunta ovvero se
è stata respinta, indicando distintamente il nominativo dei
favorevoli, dei contrari, degli astenuti e di chi non si è
pronunziato. Alla decisione così adottata verrà data esecu-
zione a cura dell'Organo Amministrativo.

ART.22 - ASSEMBLEE

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi dal Presiden-
te del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impossibi-
lità o inattività, qualsiasi consigliere - mediante avviso,

inviato almeno otto giorni prima o, quanto meno, giunto a destinazione almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, spedito con lettera raccomandata A.R. o trasmesso con qualunque altro strumento (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzato agli aventi diritto al domicilio che risulta dal libro soci (intendendosi a tal fine per domicilio anche il numero fax e l'indirizzo di posta elettronica comunicati dai soci alla società e debitamente annotati sul detto libro soci).

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo - presso la sede sociale o altrove, purché in Italia - la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, siano presenti od informati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. In tale caso gli amministratori e i sindaci, se nominati, che non partecipano personalmente all'adunanza dovranno dichiarare per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione. Tale dichiarazione dovrà essere conservata agli atti della società.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

L'assemblea può tenersi, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed è, pertanto, necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria), le modalità di collegamento, anche individuale e/o i luoghi anche telematici audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verba-

lizzante. Ove al momento dello svolgimento dell'assemblea le modalità stabilite dalla normativa vigente permettano assemblee svolte con modalità interamente telematica sarà possibile utilizzare tale modalità. In quest'ultimo caso e sempre che la Legge non disponga diversamente, per le assemblee ordinarie l'assemblea si considererà tenuta ove sarà presente il Presidente, per le assemblee straordinarie o comunque per le assemblee il cui verbale è ricevuto dal Notaio, nel luogo ove si trova il Notaio.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega o collegati tutti soci aventi diritto al voto e all'intervento, tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore se nominati sono presenti o collegati o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza che non potrà tenersi lo stesso giorno fissato per la prima nonché le modalità di collegamento ove previsto. Tale avviso dovrà essere inviato a cura degli amministratori a tutti i soci e, se nominato, al collegio sindacale od al revisore, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati. Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione, in via alternativa fra loro, uno dei seguenti:

a) lettera spedita ai soci nel domicilio risultante dal libro soci almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento, ivi incluso l'invio di pec o consegna manuale con relativa sottoscrizione per ricevuta;

b) messaggio di posta elettronica spedito almeno cinque giorni prima della data della adunanza a tutti i soci, al numero telefonico o all'indirizzo di posta elettronica ordinaria dagli stessi comunicati alla società; i soci dovranno prima dell'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

ART. 23- QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti soci portatori della maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Per deliberare l'esclusione dei soci fondatori (colo-

ro che hanno partecipato all'atto costitutivo) sarà peraltro necessaria la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti e rappresentati.

Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, li chiedono diverse specifiche maggioranze.

ART.24- VOTAZIONI

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

ART.25- DIRITTO DI VOTO - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di voto nelle assemblee e nelle decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da conservarsi dalla società, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia amministratore o sindaco. Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ART.26- PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ove nominato, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ART.27 - AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

L'Organo amministrativo dura in carica tre esercizi venendo a scadere in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del terzo esercizio di carica. Ove non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione, al momento della nomina del Consiglio, il Consiglio stesso elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.

ART.28- POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione e per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge o dal presente statuto. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, ad ecce-

zione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civi-

le, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, disgiuntamente o congiuntamente tra loro, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

ART.29 CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri o dall'organo di controllo, ove nominato.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso inviato - a mezzo lettera, fax, posta elettronica o altra modalità comunque idonea a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento - almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Anche senza formale convocazione le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.

Le adunanze del consiglio possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, (o il Notaio qualora il verbale sia redatto dallo stesso salva diversa normativa vigente al momento di svolgimento della riunione).

ART.30 - CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono ad integrare detto organo; gli amministratori così nominati rimangono in carica sino alla prima assemblea dei soci, ovvero sino alla prima occasione in cui i soci stessi assumono una decisione mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, dovendosi in questa sede provvedere alla loro conferma o sostituzione. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o

di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, ciascun socio potrà attivare la decisione dei soci per la sostituzione degli amministratori venuti a mancare. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

ART. 31- COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari incarichi.

ART. 32 - RAPPRESENTANZA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio ed è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, ove nominato. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente. Il Presidente del Consiglio, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. Hanno altresì la rappresentanza della cooperativa gli amministratori delegati, ove nominati, nei limiti delle materie loro delegate.

ART. 33- ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi in cui è obbligatorio ai sensi di legge, o per volontà dell'assemblea, viene nominato un organo di controllo monocratico, o collegiale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati, tra i soggetti aventi i prescritti requisiti di legge, con decisione dei soci, i quali provvedono pure alla nomina del Presidente del Collegio.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I suoi

membri sono rieleggibili. l'Organo di Controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita il controllo legale dei conti sulla società, salvi i casi in cui detto controllo contabile non debba essere esercitato da altri soggetti, ai sensi di legge.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART.34- SCIoglimento ANTICIPATO

La società si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge. In caso di scioglimento della società, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;
- a quali di essi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri spettanti ai liquidatori.

ART. 35- DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso ai soci del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della L. 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART.36- REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

ART.37- PRINCIPI DI MUTUALITÀ PREVALENTE

Le società si conforma ai requisiti mutualistici di cui all'art. 2514 c.c.:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART.38 - RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile, contenente la disciplina delle società cooperative, e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

F.TO: Rosita Farnesi
Patrizia Sara Siciliano Notaio

23 di 23